



presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola F/10 Edificio Edilforum ;

RECLAMATA

Con reclamo depositato in data 13/3/15 la Uniponte s.r.l. ha chiesto la revoca della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Benevento in data 11/2/2015 sul ricorso proposto dagli attuali reclamati, ex dipendenti della società, sulla base della ritenuta la sussistenza della propria competenza territoriale, essendo ubicata in Ponte (BN) la sede effettiva della società, con sede legale in Este (PD), dei requisiti di fallibilità e dello stato di insolvenza della società.

Si sono costituiti in giudizio i creditori per il fallimento in epigrafe indicati contestando la fondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto .

Anche la curatela del fallimento si è ritualmente costituita in giudizio chiedendone il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.

All'udienza del 13 maggio 2015 la causa è stata riservata in decisione .

Con un unico motivo di gravame la Uniponte s.r.l. ha censurato la sentenza di fallimento per avere affermato la propria competenza territoriale sulla base di quanto affermato dai ricorrenti per il fallimento che sul punto deducevano in ricorso che la sede principale della Uniponte s.r.l. era ubicata in Ponte alla Contrada Piana Zona Industriale SNC all'interno della quale si svolgeva, in quanto unità operativa, l'effettiva attività imprenditoriale e presso cui si trovava la concreta struttura operativa dell'azienda; che dalla visura camerale emergeva che tutte le attività sociali si svolgevano presso la sede di Ponte e che la sede legale , sita in Este (PD) alla Via Ateste, costituiva sostanzialmente una sede minore e di mera rappresentanza essendo ubicata presso lo studio di un commercialista.

Lamenta, quindi, che il Tribunale, abbia posto a fondamento della propria decisione le suddette affermazioni, ritenendo che esse avevano trovato riscontro alla pag. 8 della visura camerale della società debitrice al 7/1/15 , da cui emergeva che presso l'unità locale sita in Ponte venivano poste in essere le seguenti attività " magazzinaggio e custodia, fabbricazione di prodotti cartotecnici, elaborazione dati, altri servizi di sostegno alle imprese", ritenendo così provata, stante anche la contumacia della curatela, la sede effettiva in Ponte.

In tal modo, ha proseguito la reclamante, il Tribunale avrebbe violato gli artt.9 l.f. e l'art.2697 c.c. avendo attribuito rilievo probatorio alle mere affermazioni dei ricorrenti a nulla rilevando il dato emergente dalla visura camerale meramente descrittivo dell'attività

svolta presso l'unità locale, e soprattutto la presunzione iuris tantum di coincidenza tra sede legale e sede effettiva che può essere vinta soltanto con la dimostrazione che "nel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i soci" come costantemente affermato dalla Suprema Corte.

Il reclamo è fondato.

Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza che la sede dell'impresa, determinante per l'individuazione del tribunale competente è quella reale e cioè il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell'impresa, luogo che non coincide necessariamente con quello in cui si trovano lo stabilimento o altri beni aziendali o la residenza, il domicilio o l'abitazione dell'imprenditore. (cfr. per tutte Cass. 14676/12; 16080/09).

La presunzione *iuris tantum*, sulla coincidenza tra sede principale e sede legale può essere superata solamente con il raggiungimento della prova che la sede effettiva, ossia dove viene esercitata l'attività direttiva e amministrativa dell'impresa, sia altrove e quella legale abbia solo carattere fittizio (Cass. 15872/13; Cass. 8176/05; Cass. 4206/03).

Nella fattispecie, a differenza di quanto affermato dal Tribunale fallimentare, tale prova non è stata fornita dai ricorrenti.

Essi sostanzialmente deducevano che la sede principale doveva considerarsi quella ubicata in Ponte poichè all'interno della stessa si svolgeva effettivamente l'attività imprenditoriale e presso la stessa era ubicata la struttura operativa dell'azienda, mentre invece la sede legale della Uniponte sita in Este costituiva una sede di mera rappresentanza trovandosi presso lo studio di un commercialista.

Ciò posto, osserva la Corte, che i suddetti elementi, valorizzati dal Tribunale ai fini della affermata competenza territoriale, non consentono, invece, di ritenere superata la coincidenza tra la sede legale e la sede effettiva, poichè lo svolgimento dell'attività di impresa presso la unità locale costituisce un'evenienza normale in una struttura organizzativa imprenditoriale complessa, mentre privo di dimostrazione è rimasto l'assunto che presso la sede locale vi fosse il centro direttivo e decisionale della società.

Una mera affermazione, poi, del tutto sfornita di prova, è rimasto l'assunto che presso Este fosse ubicata una sede di mera rappresentanza, che, se provata, avrebbe consentito di superare la presunzione legale.

Irrilevanti, a tal fine devono ritenersi le dichiarazioni rese dopo il fallimento dal legale rappresentante in sede di interrogatorio, dedotte dalla difesa della curatela, secondo cui la sede legale era un locale vuoto, un deposito che non veniva utilizzato, poichè esse non possono assumere natura confessoria, <sup>me in presenza</sup> stante la genericità delle stesse e l'assenza del carattere contra se delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante <sup>bensi</sup> un mero argomento di prova, inutilizzabile di per sè in mancanza di ulteriori elementi probatori, nella specie come si è detto inesistenti, e dovendo essere la valutazione della competenza territoriale essere effettuata all'atto della proposizione del ricorso di fallimento.

Il reclamo va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata revocata dovendo dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento per essere competente il Tribunale di Padova .

In assenza di questioni diverse dalla competenza, in presenza delle quali la riassunzione si sarebbe dovuta disporre alla Corte di Appello competente (art.9 bis 4<sup>a</sup> comma L.F.), va fissato alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente in ordine ai ricorsi di fallimento presentati dai reclamati epigrafati.

La regolamentazione delle spese del presente giudizio va rimessa alla definizione del giudizio del giudizio.

#### PQM

-accoglie il reclamo, revoca la sentenza impugnata e per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento in relazione al ricorso di fallimento proposto dagli attuali reclamati essendo competente il Tribunale di Padova ;

-fissa alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Padova;

-spese alla definizione del giudizio.

Così deciso in Napoli il 3 giugno 2015

**Il Cons. est.**

**( dr. Alessandra Tabarro)**

*Alessandra Tabarro*

**Il Presidente**

**( dr. Maria Rosaria Cultrera)**

*Maria Rosaria Cultrera*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	24 LUG. 2015
Il Funzionario Giudiziario	
Cozzolino Eugenio	
Il Cancelliere	